



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI E  
SIRINGHE DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E DELLA REGIONE LAZIO**

**2ª EDIZIONE**

**ID GARA ANAC 8398128**

**ALLEGATO 4 - SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

## INDICE

<b>Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 2 - Definizioni .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 4 - Oggetto e durata .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 6 - Modalità di adesione .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore .....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro .....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura .....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 11 - Verifica e controllo quali/quantitativo .....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 12 - Servizi connessi .....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 13 - Campionatura .....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 14 - Corrispettivi .....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti .....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari .....</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 17 - Trasparenza .....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 18 - Penali .....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 19 - Cauzione definitiva .....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 20 - Riservatezza .....</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 21 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa .....</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 22 - Recesso .....</b>	<b>26</b>
<b>Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa .....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 24 - Subappalto .....</b>	<b>29</b>
<b>Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti .....</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore .....</b>	<b>31</b>
<b>Articolo 27 - Responsabile del Servizio .....</b>	<b>31</b>
<b>Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento .....</b>	<b>32</b>
<b>Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali .....</b>	<b>33</b>
<b>Articolo 30 - Procedura di affidamento in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento .....</b>	<b>34</b>
<b>Articolo 31 - Foro competente .....</b>	<b>34</b>
<b>Articolo 32 - Clausola finale .....</b>	<b>34</b>
<b>Accettazione espressa clausole contrattuali .....</b>	<b>35</b>



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

**CONVENZIONE QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE  
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA - 2ª EDIZIONE**

**LOTTO/I** \_\_\_\_\_

L’anno 2022, in data (data della sottoscrizione digitale),

**TRA**

Il/la Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il/la quale  
interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio spesa sanitaria, domiciliato/a per la funzione presso  
la Direzione generale della Centrale regionale di committenza con sede legale in Cagliari, Viale Trento,  
69,

**E**

\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_, il quale  
interviene nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore dell’Impresa/RTI \_\_\_\_\_, con  
sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_, CF – PI \_\_\_\_\_ - REA  
\_\_\_\_\_ (giusta procura autenticata nelle firme dal notaio \_\_\_\_\_, rep. \_\_\_\_\_,  
raccolta n. \_\_\_\_\_, conferita dall’amministratore delegato e/o legale rappresentante  
dell’Impresa/RTI \_\_\_\_\_, già prodotta in copia autenticata in sede di offerta e allegata alla  
presente convenzione, di seguito nominato, per brevità, anche “**Fornitore**”)

**PREMESSO CHE**

- con determinazione Rep. n. \_\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ il Direttore del servizio Spesa  
sanitaria della Direzione generale della Centrale regionale di committenza ha indetto una  
procedura aperta, suddivisa in 46 lotti, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più  
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.  
18 aprile 2016 n. 50 e finalizzata alla stipula di Convenzioni per l’affidamento della fornitura aghi e  
siringhe destinata alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna e  
della Regione Lazio, come meglio specificato nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati.
- con determinazione Rep. n. \_\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ il Direttore del servizio Spesa  
sanitaria della Direzione Generale della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

definitivamente l'appalto all'Impresa/RTI \_\_\_\_\_, la quale è risultata aggiudicataria del Lotto/i \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti dalla documentazione di gara;
- la Centrale regionale ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel disciplinare di gara, nonché ha stipulato un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la stipula della presente Convenzione. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva anche se non materialmente allegata alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale regionale di committenza nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura (contratti) nei quali saranno specificate le prestazioni di fornitura da fornire;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**  
**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

**ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI**

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- **Amministrazioni:** le Aziende sanitarie e ospedaliere presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi principali di fornitura;
- **Ordinativo di fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito nella sezione delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- **Richiesta di consegna:** la richiesta di consegna dei vari dispositivi medici che viene fatta da ciascuna Azienda sanitaria al fornitore e che riporta almeno il riferimento all'Ordinativo di fornitura, la quantità, nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la fatturazione; la stessa deve essere sottoscritta da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda sanitaria
- **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/>, dedicato e gestito dalla Centrale di committenza, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione;
- **Importo massimo spendibile:** si intende il valore complessivo massimale per ciascun lotto di riferimento di cui al par. 6 del Disciplinare di gara.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

**ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

1. L'esecuzione degli Ordinativi di fornitura e l'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e, è regolata in via gradata:
  - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica, dall'offerta economica dell'Aggiudicatario e da tutti gli allegati al Disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
  - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Centrale di committenza, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

**ARTICOLO 4 - OGGETTO E DURATA**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l'affidamento della fornitura di aghi e siringhe destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna e dei servizi connessi così come dettagliati nel capitolato tecnico e nella documentazione di gara.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

2. Fermo restando l'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ciascuna Convenzione avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa o dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Centrale regionale, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile.
3. La Centrale si riserva la facoltà di risolvere una o più Convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Centrale regionale, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore. Con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per l'affidamento dei ben/servizi oggetto di gara, la cui durata è fissata in 36 mesi dalla data di emissione e non è vincolata alla durata della Convenzione nell'ambito della quale è stato emesso.
5. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i prodotti del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro\_\_\_\_\_,00, IVA esclusa (indicare l'importo massimo spendibile suddiviso tra i vari lotti).
6. La durata delle Convenzioni in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni ovvero a condizioni più favorevoli.
7. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a società diverse dal medesimo Fornitore.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

**ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE**

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione delle Amministrazioni al sito.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti dai punti ordinanti ed inviati al Fornitore, il quale dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura alla Amministrazioni contraenti.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

**ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ADESIONE**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.
3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte dal capitolato tecnico e nell'offerta del Fornitore e nei luoghi esattamente indicati nella singola richiesta di consegna.

**ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura e ai servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto ai sensi del predetto articolo non sussiste tale obbligo. Resta inteso che qualora l'Azienda sanitaria contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.
3. È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.
4. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa emesso.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, della Centrale di committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale di committenza e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale di committenza, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Centrale di committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
11. Resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende sanitarie.
12. Inoltre, ogni Azienda sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

**ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato tecnico;
  - fornire esclusivamente prodotti uguali a quelli offerti in sede di gara, fatta salva la sostituzione per innovazione tecnologica e la sostituzione per la messa fuori produzione, laddove si sia ottenuta una valutazione positiva dalle Aziende sanitarie e la stessa sia stata comunicata alla Centrale regionale e formalizzata in un atto;
  - eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati nelle richieste di consegna emessi da ciascuna Azienda sanitaria contraente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
  - manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda sanitaria contraente e dalla Centrale regionale di Committenza, per quanto di rispettiva ragione;
  - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.
  - uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente la fornitura oggetto della Convenzione;
2. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.
  3. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di fornitura, si impegna a nominare un Responsabile della Fornitura cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Azienda sanitaria contraente come descritto nel capitolato tecnico.
  4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale di committenza in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

**ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

**ARTICOLO 10 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura e nelle successive richieste di consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte dal capitolato tecnico e nella documentazione di gara, nell'offerta del Fornitore ed esattamente nei luoghi indicati.
2. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

3. In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione dell'Azienda sanitaria che ha inoltrato la Richiesta di Consegna, di fornire un prodotto, con le medesime caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nella presente Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Qualora l'Azienda sanitaria non accordi la sostituzione anche temporale del prodotto, la stessa provvederà ad acquistarlo sul libero mercato addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
4. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine stabilito dal Capitolato tecnico, ovvero 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione delle richieste di consegna, l'Azienda sanitaria contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di detto termine di consegna, potrà procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali", fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.
5. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti in urgenza nel termine stabilito di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, l'Azienda sanitaria contraente, a decorrere dal giorno lavorativo successivo potrà procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali", fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.
6. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Azienda sanitaria contraente.
7. Qualora i prodotti oggetto di una richiesta di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nella richiesta medesima, il Fornitore:
  - non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo;
  - dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo;
  - sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell'ordine, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".
8. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti sia riconducibile a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, lo stesso deve darne immediata



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

comunicazione entro 24 ore naturali e consecutive dalla ricezione della richiesta e l'Azienda sanitaria contraente si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda sanitaria contraente su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dalla impresa stessa per i conseguenti eventuali maggiori oneri. Si intende fatto salvo comunque il diritto di dichiarare la risoluzione del relativo contratto.

9. Nel caso in cui il fornitore si trovasse nell'impossibilità di garantire la fornitura, a seguito di ritiro del dispositivo dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, dovrà obbligatoriamente:
- dare comunicazione scritta alla Centrale regionale di committenza e alle Aziende della "messa fuori produzione" con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
  - indicare il dispositivo avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali quali/quantitative che si intende proporre in sostituzione di quella offerto in gara, alle medesime condizioni economiche o migliorative e alle medesime condizioni contrattuali, allegando la medesima documentazione presentata in gara per il dispositivo sostituito.

Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l'effettiva messa fuori produzione, le Aziende sanitarie procedono alla verifica dell'equivalenza del dispositivo offerto, le valutazioni devono essere comunicate alla Centrale regionale di committenza. In caso di valutazione negativa e laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità di quanto aggiudicato, le Aziende possono risolvere il contratto per il lotto interessato e la Centrale regionale risolvere la Convenzione specifica per quel lotto. La valutazione positiva comporta l'accettazione del nuovo dispositivo offerto. In tal caso il dispositivo deve essere immediatamente disponibile nel momento della messa fuori produzione di quello in questione.

10. Il personale delle Aziende sanitarie, all'atto di ogni consegna, effettuerà le verifiche di conformità dei prodotti consegnati, secondo le modalità e i tempi previsti nel Capitolato tecnico.

#### **ARTICOLO 11 – VERIFICA E CONTROLLO QUALI/QUANTITATIVO**

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale regionale di committenza ed alle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

2. Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal responsabile o suo delegato presso la struttura ordinante dell'Azienda sanitaria contraente. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal presente documento e dei relativi atti di gara, il Fornitore procederà al ritiro o alla sostituzione della merce secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico.
3. Le Aziende sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
4. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'Azienda sanitaria contraente od a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, le analisi saranno ripetute, con spese a carico del Fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l'Azienda sanitaria contraente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.
5. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le forniture all'atto della consegna, l'Azienda sanitaria contraente avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

#### **ARTICOLO 12 - SERVIZI CONNESSI**

Oltre alla fornitura dei prodotti oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel prezzo/i richiesto/i per l'erogazione della fornitura. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel capitolato tecnico, sono:

- **Servizio di formazione del personale dell'azienda sanitaria e assistenza post vendita:** il Fornitore aggiudicatario si impegna ad effettuare corsi di formazione/addestramento sull'uso corretto dei dispositivi medici e sulla gestione operativa quotidiana, senza oneri aggiuntivi, su richiesta dell'Azienda sanitaria e destinati al personale di quest'ultima. I corsi formazione/addestramento dovranno essere tenuti da personale con adeguato livello di competenza, con modalità da concordare con le Aziende sanitarie. Della partecipazione al corso dei soggetti coinvolti dovrà essere tenuto registro di comprova. Per tutta la durata della fornitura, il Fornitore dovrà garantire l'assistenza tecnica formativa, a richiesta dell'Amministrazione. L'attrezzatura e la campionatura necessaria allo svolgimento della formazione dovrà essere messa a disposizione a titolo gratuito dall'Aggiudicatario in quantità sufficiente per consentire agli operatori delle Aziende sanitarie l'apprendimento diretto. Il corso dovrà essere volto a chiarire, a titolo esemplificativo, i seguenti punti: l'addestramento all'utilizzo di dispositivi innovativi;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

l'addestramento all'utilizzo di dispositivi dotati di sistemi di sicurezza, le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti; la gestione operativa quotidiana; eventuali ulteriori argomenti definiti dalle Aziende sanitarie.

Inoltre il Fornitore si impegna a garantire la presenza di uno specialist in grado di supportare le Aziende sanitarie relativamente alle specifiche di utilizzo dei prodotti offerti.

- **Servizio di Contact Center:** il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un indirizzo e-mail ed una pec che saranno attivi per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, ad eccezione dei giorni festivi. Le Aziende sanitarie contraenti potranno rivolgersi al Fornitore per:
  - richiedere informazioni sui prodotti offerti in Convenzione e sui relativi servizi;
  - richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
  - inoltrare reclami.

La mancata disponibilità per oltre un giorno del servizio di supporto e assistenza definito nel presente paragrafo comporta l'applicazione delle penali di cui all'articoli 18 "Penali". Si sottolinea che a fronte di ogni richiesta di intervento/assistenza effettuata dall'Amministrazione Contraente, il Fornitore, previa registrazione della richiesta, dovrà assegnare e quindi comunicare all'Amministrazione stessa, contestualmente alla richiesta medesima, da eseguirsi con le modalità sopra indicate, un numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento), la data e l'ora di registrazione.

- **Servizio di Reportistica:** Con cadenza semestrale, il Fornitore si impegna a trasmettere, a mezzo PEC ed in formato elettronico, a ciascuna Azienda sanitaria contraente e alla Centrale regionale di committenza, entro 10 giorni solari dalla scadenza del semestre di riferimento, un report con i dati aggregati e riassuntivi relativi alla fornitura eseguita nel periodo di riferimento ai fini di rendicontazione e monitoraggio.

Il report dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- Ordinativo di fornitura e Azienda ordinante;
- Numero e data di riferimento della Richiesta di Consegna e Azienda ordinante;
- Luogo di consegna;
- Lotto e sub lotto di riferimento;
- Prodotto ordinato con relative misure;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

- Denominazione commerciale del prodotto ordinato;
- Quantitativi ordinati;
- Prezzi unitari del materiale ordinato;
- Importo complessivo della Richiesta di Consegna;
- Data di consegna;
- Fatturazioni;
- Codice di riferimento secondo la classificazione CND.

Resta inteso che ciascuna Azienda sanitaria e la Centrale regionale di committenza possono richiedere la reportistica personalizzata.

Il mancato rispetto dei termini prescritti precedentemente comporta l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 18.

**Supporto all'importazione delle anagrafiche:** al fine di agevolare le strutture sanitarie nel caricamento sui propri sistemi informativi delle anagrafiche dei dispositivi medici, il Fornitore si obbliga a compilare un file contenente i campi indicati nel capitolato tecnico. Le modalità, la gestione e i tempi di compilazione del file saranno concordati con le varie strutture sanitarie a seguito dell'avvenuta aggiudicazione. Il mancato rispetto dei termini prescritti nel capitolato comporta l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 18.

#### **ARTICOLO 13 - CAMPIONATURA**

1. La campionatura richiesta, presentata in sede di gara o fornita successivamente dal Fornitore, rimane presso la Centrale regionale di committenza per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di fornitura.
2. La Centrale regionale di committenza e/o le Aziende sanitarie contraenti possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti a seguito di Richieste di consegna, e i prodotti offerti in sede di gara.

#### **ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVI**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda sanitaria contraente per l'affidamento della fornitura oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Offerta economica.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

2. I corrispettivi sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e delle attività e servizi connessi di cui alla presente Convenzione ed alla documentazione di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende sanitarie Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati
7. La Centrale di committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende sanitarie.

**ARTICOLO 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Azienda sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda sanitaria contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, alla richiesta di consegna, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi prezzi. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

4. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
5. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso \_\_\_\_\_, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN\_\_\_\_\_.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, rispettivamente dalle Aziende sanitarie e/o dalla Centrale di committenza.

**ARTICOLO 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura.
2. Il conto corrente di cui al precedente comma 5 dell'art. 15 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale di committenza e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Centrale di committenza.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Centrale di committenza ed all'Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Centrale di committenza e della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

**ARTICOLO 17 - TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **ARTICOLO 18 – PENALI**

1. La Centrale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità della fornitura eseguita, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel capitolato tecnico, non imputabili all'Azienda sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Centrale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penalità minime che la Centrale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:

<b>Inadempienze</b>	<b>Penali</b>
Mancata consegna dei prodotti.	5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione, per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ritardo nella consegna dei prodotti, rispetto al termine stabilito nel capitolato tecnico o a quello diversamente pattuito tra le parti	5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione, per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ordine parzialmente evaso dal fornitore nei termini prescritti, ovvero qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato (consegna parziale)	5 per cento del valore della fornitura calcolato sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo, per ogni giorno lavorativo di ritardo



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

<b>Inadempienze</b>	<b>Penali</b>
Ritardo nel ritiro e nella sostituzione di fornitura caratterizzata da difformità qualitativa, rispetto al termine stabilito nel Capitolato tecnico	5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione per ogni giorno lavorativo di ritardo
Mancata disponibilità del servizio di Contact center, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini stabilito nel Capitolato tecnico	200 € per ogni giorno lavorativo di indisponibilità
Ritardo nella trasmissione alla Centrale di committenza e/o alle Aziende sanitarie della reportistica definita nel capitolato tecnico, rispetto al termine stabilito, o in caso di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate	200 € per ogni giorno lavorativo di ritardo
Mancato supporto alla predisposizione del file contenente le informazioni di cui al Capitolato tecnico "Supporto all'importazione delle Anagrafiche" nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati con le varie strutture sanitarie.	200 € per ogni giorno di ritardo
Per tutto quanto non espressamente previsto nei punti precedenti, in caso di esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi in modalità difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica del Fornitore	Tra il 0,3 per mille e l'1 per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura, (seconda della gravità dell'inadempimento rilevato) per ogni ipotesi di mancato adempimento

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda sanitaria contraente o dalla Centrale di committenza; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto e a mezzo PEC, in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Aziende sanitarie Contraenti, che hanno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende sanitarie e/o della Centrale regionale di committenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. In ogni caso ciascuna singola Azienda sanitaria contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di fornitura; mentre la Centrale di committenza potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende sanitarie contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o l'Azienda sanitaria contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

**ARTICOLO 19 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Centrale di committenza.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 codice civile, nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura ricevuti.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla Centrale di committenza i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale di committenza.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale di committenza.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la Centrale di committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.

#### **ARTICOLO 20 - RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale di committenza, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

**ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Amministrazione contraente e/o dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Ordinato di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
  - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale regionale di committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
  - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
  - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
5. La Centrale regionale di committenza si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 codice civile ogni qualvolta in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
  6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
  7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
  8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione contraente e/o della Centrale regionale di committenza al risarcimento dell'ulteriore danno.
  9. Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni per le parti di loro rispettiva competenza possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura.

## **ARTICOLO 22 - RECESSO**

1. La Centrale di committenza ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

- con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - qualora taluno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Si conviene altresì che le singole Aziende sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa,



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

6. L'Azienda sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda sanitaria, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
7. In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.
8. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

**ARTICOLO 23 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, ha presentato una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa loro arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Centrale regionale



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

di committenza che delle Amministrazioni contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 Codice Civile.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**ARTICOLO 24 - SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

---

---

---

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti, la Centrale di committenza o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Centrale di committenza. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Centrale di committenza medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Centrale di committenza non autorizzerà il subappalto.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Centrale di committenza procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
  6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
  7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Centrale di committenza e/o delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, salvo quanto prescritto al comma 8 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.L. 77/2021.
  8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Centrale di committenza e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
  9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
  10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Centrale regionale di committenza potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni contraenti l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
  11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
- Ovvero (in alternativa ai precedenti punti)
12. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

**ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

**ARTICOLO 26 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende sanitarie contraenti.
3. Le Aziende sanitarie contraenti e/o la Centrale regionale si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentata nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

**ARTICOLO 27 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è referente nei confronti della Centrale di committenza, nonché di ciascuna Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero cellulare \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Centrale di committenza regionale nonché a ciascuna Amministrazione contraente.

**ARTICOLO 28 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, Allegato 8 "Informativa per il Trattamento dei dati personali" allegato alla documentazione di gara.
3. La Centrale regionale di Committenza, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi delle Amministrazioni contraenti.
4. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa in allegato alla documentazione di gara, come sopra richiamato.
5. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale regionale di Committenza, da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, anche per via telematica, dei dati relativi alla rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi.
6. Ove in ragione dell'oggetto della presente Convenzione, il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

7. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali
8. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
9. Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è il Direttore del Servizio spesa sanitaria, come da determinazione del Direttore della Centrale regionale di committenza prot. n. 8291, Rep. n. 407 del 12 novembre 2020.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è l'“Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, nella persona del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: [070.606.5735](tel:070.606.5735) - mail: [rpd@regione.sardegna.it](mailto:rpd@regione.sardegna.it) - pec: [rpd@pec.regione.sardegna.it](mailto:rpd@pec.regione.sardegna.it)

**ARTICOLO 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. La presente Convenzione viene stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, conseguentemente, alla



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

**ARTICOLO 30 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter del DL. n° 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, la Centrale di committenza interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, procedendo ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

**ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale di committenza, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

**ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE**

- 1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, altresì dichiarano di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme, qualunque modifica scritta alla presente Convenzione; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3 Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando,



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**PRESIDENTZIA**  
**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Per la Centrale regionale di committenza  
Il Direttore del Servizio spesa sanitaria

Per il Fornitore  
L'Amministratore/Procuratore

---

**ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto e durata), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 11 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 17 (Trasparenza), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione definitiva), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Subappalto), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 27 (Responsabile del Servizio), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Clausola finale).

Il Fornitore  
L'Amministratore/Procuratore

---